

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr. Ilario Lazzaro)
(D.C.A. n. 3 del 25 gennaio 2022)

N. 965 DEL 19/09/2022

OGGETTO:	PARZIALE MODIFICA DELIBERAZIONE N. 29 DEL 19/01/2011 CONCERNENTE LA "DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA" - CHIARIMENTI IN ORDINE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 12, DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LEGGE 30 LUGLIO 2010, N.122.
-----------------	--

STRUTTURA PROPONENTE	Gestione Risorse Umane
-----------------------------	-------------------------------

Parere Direttore Amministrativo MARIANI MARIA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)	<i>Favorevole</i>
--	-------------------

Parere Direttore Sanitario MANDIA LUIGI (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)	<i>Favorevole</i>
--	-------------------



*Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie*

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO



REGIONE CALABRIA

OGGETTO:	PARZIALE MODIFICA DELIBERAZIONE N. 29 DEL 19/01/2011 CONCERNENTE LA "DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI TRASFERITA" - CHIARIMENTI IN ORDINE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 12, DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LEGGE 30 LUGLIO 2010, N.122.
-----------------	---

Proposta del Responsabile del Procedimento n.5280 / 2022

Il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria fatta, attesta che l'atto è conforme alla legge.

Il Responsabile del Procedimento
VITALIANO MARIA

Il Direttore ff. Gestione Risorse Umane	Dott.ssa MARASCO VIVIANA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
--	--

Il Direttore ff. Gestione Risorse Umane

Visto il D.C.A. n. 3 del 25 gennaio 2022 con il quale il Dr. Ilario Lazzaro è stato nominato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n.150 del 10 novembre 2020, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 2020, n.181, Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n.77 del 28 gennaio 2022;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n.205 del 23 febbraio 2022;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n.485 del 4 maggio 2022;

PREMESSO CHE l'articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che: “*A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 1973 (recante disposizioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, con cui si stabiliva un'indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, avesse necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, utilizzando il proprio mezzo di trasporto) e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (recante disposizioni di adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, che disciplinava l'entità dell'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale) e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi*”;

Proposta n. 5280/2022

PRESO ATTO che la disposizione restrittiva in esame, come illustrato nella circolare MEF n. 40/2010, si applica in via diretta anche alle Regioni e agli enti del Servizio sanitario nazionale, trattandosi non di una specifica misura di taglio o riduzione della spesa, bensì, di istituto a carattere generale che incide sul trattamento giuridico di tutti i dipendenti pubblici;

LETTO l'art. 9 della legge 417/1978, non disapplicato dal D.L. n. 78/2010, che disciplina l'ipotesi in cui il dipendente, in presenza di particolari esigenze di servizio e qualora risulti economicamente più conveniente, possa essere autorizzato all'utilizzo del mezzo di trasporto proprio, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale;

DATO ATTO che tale disposizione continua ad operare non solo per il personale non contrattualizzato - per il quale, peraltro, resta fermo il quadro normativo preesistente al D.L. n. 78/2010 - ma, altresì, nei confronti del personale contrattualizzato, anche se impegnato nello svolgimento di compiti diversi da quelli ispettivi, di verifica e controllo. In tale ipotesi l'autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall'Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia e resta, comunque, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio.

ESAMINATA la circolare n. 36/2010, prot. n. 89530 del 22 ottobre 2010 avente ad oggetto "Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 12, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122. Utilizzo del mezzo proprio" con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che:

- l'art. 15 della legge 836/1973 e l'art. 8 della legge 417/1978, disapplicati dal comma 12 dell'art. 6, continuano ad avere efficacia sia per il personale che svolge funzioni ispettive sia per il personale adibito a compiti istituzionali di vigilanza, verifica e controllo;
- l'utilizzo del mezzo proprio è consentito qualora, nel rispetto del principio del contenimento dei costi della spesa pubblica, risulti economicamente più vantaggioso;
- **è escluso** dal rimborso delle spese relative all'uso del mezzo proprio il personale che **non** svolge funzioni ispettive e compiti istituzionali di verifica, controllo e vigilanza;
- a detto personale viene invece riconosciuta la copertura assicurativa;

VISTA la circolare prot. n. 100169 del 05/03/2012, avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'applicazione dell'art. 6, comma 12, D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010", con la quale la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, Ufficio VII, in merito alla richiesta di chiarimenti in ordine alla portata applicativa dell'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, avanzata dall'ASL di Brescia, nel ricordare *in primis* che la circolare MEF n. 36/2010 ha espressamente escluso dall'ambito applicativo della norma in esame, il personale che svolge compiti ispettivi nonché i soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo, ha precisato al contempo:

- che il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio possa trovare giustificazione qualora lo svolgimento del servizio imponga al dipendente, nell'arco della stessa giornata, una molteplicità di spostamenti tra i vari centri assistenziali o tra diversi domicili. Ciò anche al fine di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni in un settore preposto alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti;
- che, per il personale impegnato nello svolgimento di compiti diversi da quelli ispettivi di verifica e di controllo, alla luce delle recenti pronunce della Corte dei Conti sulla materia (cfr. deliberazioni a sezioni riunite in sede di controllo nn. 8 e 21/2011) qualora, in presenza di condizioni vantaggiose per l'amministrazione, questa ritenga comunque di autorizzare i dipendenti all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto, il ristoro dei costi sostenuti dai lavoratori non potrà essere parametrato ad una percentuale del prezzo della benzina ma dovrà essere necessariamente contenuto nel limite degli oneri che l'Ente avrebbe sostenuto per le spese del trasporto pubblico. Ciò nel pieno rispetto della normativa di contenimento della spesa introdotta con la manovra.

PRESO ATTO che in ordine alla possibilità, da parte dell'Amministrazione, di continuare ad autorizzare l'utilizzo del mezzo proprio, le Sezioni riunite di questa Corte, ai sensi dell'art. 17, comma 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, con le seguenti delibere: n. 8/2011; n. 9/2011; n. 21/2011, hanno stabilito il seguente principio "*a seguito dell'entrata in vigore del disposto dell'art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, il*

dipendente può ancora essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, mentre non gli può più essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988, anche nell'ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico (in tal senso anche la circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22 ottobre 2010 n. 36). Diversamente opinando, infatti, si svuoterebbe di significato la portata dell'innovazione introdotta dall'art. 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, considerato che anche nel sistema pregresso, l'uso del mezzo proprio da parte del dipendente pubblico presupponeva un'accurata valutazione dei benefici per l'ente. Coerentemente, viene affermata l'impossibilità per l'Amministrazione di reintrodurre, attraverso una regolamentazione interna, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente sulla base delle indicazioni fornite dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988. Tale modo di operare, infatti, costituirebbe una chiara elusione del dettato e della ratio del disposto del richiamato art. 6, comma 12, del decreto- legge n. 78 del 2010. Tuttavia, al fine anche di evitare i rischi del ricorso a soluzioni applicative che pur formalmente rispettose delle norme si pongano in contrasto con la ratio stessa della disposizione in esame (ridurre i costi degli apparati amministrativi), in quanto idonee a pregiudicare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa o a comportare un incremento dei costi (ricorso ad autovetture di servizio, car sharing, noleggio auto, etc.), si è ritenuto possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto (del. 21/2011)".

CONSIDERATO che si rende indispensabile ed opportuno - in relazione alle peculiarità morfologiche del territorio di azione della ASP di Catanzaro particolarmente ampio: con 3 Presidi ospedalieri, 3 distretti, diverse sedi operative distaccate dislocate su tutto il territorio provinciale, garantire in talune circostanze per l'erogazione di servizi indispensabili per la collettività, la possibilità di utilizzo del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti di ispezione, verifica, vigilanza e controllo, qualora si renda necessario per consentire efficiente ed efficace organizzazione dei servizi medesimi e si dimostri economicamente più conveniente rispetto all'acquisto di nuovi mezzi o all'impiego dei mezzi pubblici, nonché maggiormente rispondente al proficuo disimpegno del tempo-lavoro;

ESAMINATA la deliberazione n. 29 del 19/01/2011 recante "Disciplina del trattamento di trasferta – Determinazioni" ed in particolare l'art. 8, comma 3, "Uso mezzo proprio" nel quale viene riconosciuta la possibilità di utilizzare il proprio mezzo di trasporto, con riconoscimento, per ogni chilometro percorso, di un'indennità pari ad 1/5 della benzina verde nell'importo vigente all'inizio di ogni mese, per come segnalato dall'Ufficio ISTAT, anche per il personale che non svolge compiti ispettivi nonché i soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo;

LETTO il verbale n. 5 della riunione del Collegio Sindacale del 14/06/2022 nel quale viene espressamente chiarito che "*Secondo i predetti indirizzi applicativi (del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Corte dei Conti, con l'entrata in vigore dell'art. 6, comma 12, del citato D.L. 78/2010), permane il diritto all'indennità chilometrica esclusivamente per l'espletamento, con mezzo proprio, debitamente autorizzato, di missioni per compiti ispettivi espressamente esclusi dall'applicazione della norma stessa.... Ne consegue pertanto che per le attività diverse da quelle "ispettive" (espressamente escluse da tale limitazione dalla norma stessa), di verifica e controllo (come sopra precisato) non risulta più possibile riconoscere rimborsi con l'indennità chilometrica per l'utilizzo del mezzo proprio*";

RITENUTO, pertanto, alla luce delle pronunce della Corte dei Conti sulla materia (cfr. deliberazioni a sezioni riunite in sede di controllo nn. 8 e 21/2011) e dei rilievi formulati dal Collegio Sindacale, di modificare parzialmente l'art. 8, comma 3, del Disciplinare del trattamento di trasferta, allegato alla deliberazione n. 29 del 19/01/2011 escludendo per i Responsabili di struttura la possibilità di autorizzare il proprio personale ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, per le attività diverse da quelle "ispettive", di verifica e controllo, e assistenziale;

CHIARITO che le autorizzazioni all'uso del mezzo proprio, per il personale che svolge funzioni ispettive e compiti istituzionali di verifica, controllo e vigilanza e assistenziale, per recarsi in missione hanno carattere eccezionale e possono essere riconosciute solo in caso di mancanza o indisponibilità di un'autovettura di

servizio o per l'assenza o impossibilità di utilizzare mezzi dell'Ente, in quanto inadonei a consentire lo svolgimento delle attività.

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Organizzazione Funzionamento aziendale e ritenuta la propria competenza;

Visti gli esiti del procedimento istruttorio espletato dal Responsabile del procedimento designato ai sensi della legge 241/90 e s.m.i

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

DI MODIFICARE, alla luce delle pronunce della Corte dei Conti sulla materia (cfr. deliberazioni a sezioni riunite in sede di controllo nn. 8 e 21/2011) e dei rilievi formulati dal Collegio Sindacale, parzialmente l'art. 8, comma 3, del Disciplinare del trattamento di trasferta, allegato alla deliberazione n. 29 del 19/01/2011, escludendo per i Responsabili di struttura la possibilità di autorizzare il proprio personale ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, per le attività diverse da quelle "ispettive", di verifica e controllo, e assistenziale;

DI PRECISARE che la presente deliberazione ha natura regolamentare per disciplinare l'uso del mezzo proprio del dipendente al fine di espletare attività lavorative che importino allontanamento dalla sede di lavoro;

DI NOTIFICARE, a cura dell' UOC Affari Generali, il presente atto a tutti i Direttori di Macroarticolazione;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito Istituzionale Aziendale ASP di Catanzaro -Servizio Sanitario Regionale;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sulla base della proposta del Direttore ff. dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane

ACQUISITI i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Di far propria la proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Ilario Lazzaro

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)